



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 199 del 21/07/2020 – 02/09/2020 Udienza pubblica del 21/07/2020
Massima:	<p>Titolo Lavoro – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Legge di stabilità regionale 2019 – Disposizioni sul personale impiegato in attività socialmente utili [ASU] presso gli uffici dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana – Mutamento del soggetto utilizzatore – Transito negli uffici dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana – Denunciata violazione del principio del pubblico concorso nell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale) promosse in riferimento agli artt. 51 e 97, quarto comma, della Costituzione. L'esame delle censure è stato limitato alle sole questioni promosse in riferimento alla violazione degli artt. 51 e 97, quarto comma, della Costituzione e non anche dell'art. 3, della Costituzione, ancorché indicato nella delibera di autorizzazione all'impugnazione, in quanto tale parametro non è stato poi riportato nel ricorso. La disposizione impugnata, rubricata «Personale ASU Assessorato Beni Culturali», stabilisce che: «[a]l fine di garantire la continuità dei servizi prestati presso gli uffici dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana i soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzati fino alla data di entrata in vigore della presente legge in tali uffici, transitano in utilizzazione presso gli stessi». La norma censurata si rivolge, dunque, a quei lavoratori socialmente utili (d'ora in avanti LSU) i cui enti utilizzatori sono soggetti diversi dalla Regione e, in loro favore, dispone il transito in utilizzazione diretta da parte della Regione, presso gli stessi uffici, allo scopo di garantire la continuità dei servizi e per non disperdere le competenze già acquisite. La peculiare natura giuridica dell'attività dei LSU risulta, in modo espresso, dall'art. 4 del decreto legislativo n. 81 del 2000 e dall'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015, secondo cui l'utilizzazione dei lavoratori nelle attività socialmente utili non determina</p>



	<p>l'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'ente utilizzatore.</p> <p>Tali lavoratori, pertanto, continuano a espletare l'attività socialmente utile in favore degli uffici dell'assessorato regionale, ma per effetto della disposizione censurata, come lavoratori utilizzati in via diretta dalla Regione, la quale quindi diventa il nuovo ente utilizzatore.</p> <p>Quale espressione della competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana, nella materia «ordinamento degli uffici e degli enti regionali» di cui all'art. 14, lettera p), dello statuto, la norma impugnata è quindi funzionale alle esigenze organizzative dell'amministrazione regionale.</p> <p>La previsione del «transito in utilizzazione» non comporta l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro subordinato con l'amministrazione regionale; ma, piuttosto, determina il solo mutamento del soggetto utilizzatore, che ora va individuato nella Regione che si assume direttamente gli oneri derivanti dall'impiego dei soggetti coinvolti in attività <i>lato sensu</i> socialmente utili.</p> <p>Ciò comunque non comporta l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro subordinato con l'amministrazione regionale.</p> <p>Invece, la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili potrà avvenire nel rispetto e nell'ambito delle procedure regolate dalla legge e con l'osservanza della regola del concorso pubblico posta dall'art. 97, quarto comma, della Costituzione.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio art. 11, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1.</p> <p>Parametri costituzionali art. 51, della Costituzione; art. 97, quarto comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte art. 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81; art. 26, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 (accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che compare in allegato).</p>

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Marina Valli

